



Protocollo d'intesa sulle Relazioni Sindacali

Art. 1 - Finalità

Le parti concordano che il fine strategico dell'ASST è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi erogati alla collettività. Tale fine può essere conseguito solamente con una particolare attenzione verso un utilizzo appropriato delle risorse e attraverso un'attenta valorizzazione delle risorse professionali presenti.

Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, viene attivato un sistema di relazioni sindacali stabile tra ASST e soggetti sindacali, improntato alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. La disciplina dei rapporti sindacali deve favorire un ruolo pro attivo della rappresentanze del Comparto ai cambiamenti prospettati, considerato che nessun processo di cambiamento si realizza senza un forte investimento da parte dei soggetti interessati. Il sistema delle relazioni sindacali aziendali, pertanto, dovrà avviarsi nel rispetto della destinazione dei compiti e delle responsabilità rivestite dall'ASST, da un lato, e dalle OO.SS. dall'altro, nel rispetto dell'autonomia aziendale, e dovrà osservare i principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.

Art. 2 - Articolazione delle relazioni sindacali aziendali

Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- a) Partecipazione: è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell'ASST, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in:
 - informazione
 - confronto
 - organismi paritetici di partecipazione.
- b) Contrattazione integrativa: è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, al livello previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018 Comparto Sanità. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive

interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 9 CCNL 21/05/2018.

Art. 3 - Composizione delle delegazioni

- a) Per la Parte Pubblica è titolare della contrattazione il Direttore Generale quale legale rappresentante dell'ASST o persona da lui formalmente delegata con poteri decisionali. L'Amministrazione è altresì rappresentata dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario, dal Direttore UOC Risorse Umane e dal Direttore SITRA.
- b) La Delegazione trattante di parte sindacale è costituita come segue:
- dalla R.S.U.
 - dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL vigente.

Art. 4 – Gestione delle Relazioni Sindacali

Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), l'ASST garantisce attraverso il proprio Ufficio dedicato alle Relazioni Sindacali le seguenti funzioni:

- La gestione di un sistema stabile delle relazioni sindacali riferite sia alle materie riservate alla contrattazione collettiva integrativa, sia a quelle riservate alla informazione o al confronto, sia alla interpretazione autentica degli accordi sottoscritti, coinvolgendo i responsabili delle strutture aziendali nelle materie di loro competenza.
- Il coordinamento dell'intera tematica delle politiche delle risorse umane, raccordando e supportando i lavori della Delegazione Trattante di parte pubblica;
- Il supporto, in ordine all'obbligo informativo, alla Direzione aziendale sulle materie indicate dalla contrattazione collettiva;
- Il supporto ed il raccordo all'attività di consultazione e di concertazione con i soggetti sindacali disposta dalla Direzione aziendale.

Il sistema delle relazioni sindacali deve essere improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti negoziali. I principi di correttezza e buona fede, in esso contenuti, dovranno ispirare ed orientare i comportamenti sia in sede di contrattazione che nei normali rapporti tra le Parti.

L'Amministrazione si impegna a fornire riscontro alle istanze sindacale di norma entro 30 giorni dalla loro formulazione. Le istanze possono essere avanzate dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. Comparto e dal Coordinatore RSU, in rappresentanza di quest'ultima.



Art. 5 – Convocazione incontri sindacali

La richiesta di incontro da parte di uno o più soggetto sindacali componenti la Delegazione, se accolta dalla Direzione aziendale, dà luogo a convocazione nei confronti di tutti i componenti la Delegazione stessa, mediante invio tramite posta elettronica di comunicazione scritta da parte del competente ufficio, con un preavviso di norma di almeno 5 giorni; in via del tutto eccezionale, nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso anche minore. La trattativa può essere avviata anche su iniziativa dell'Amministrazione.

La convocazione deve riportare: giorno, ora, sede delle riunioni, l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione inerente gli incontri stessi.

È a cura di ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali comunicare all'Amministrazione l'indirizzo al quale inoltrare le comunicazioni.

Le Delegazioni trattanti possono articolarsi anche in appositi tavoli tecnici con composizione bilaterale e con compiti meramente propositivi, qualora le materie oggetto di trattazioni necessitino di maggiore analisi ed approfondimenti.

Art. 6 – Accesso agli incontri sindacali e validità degli stessi

Gli incontri delle Delegazioni trattanti, regolarmente convocati, hanno piena validità indipendentemente dall'eventuale assenza di sigle sindacali o componenti RSU. I Rappresentanti sindacali assenti possono produrre dichiarazioni/osservazioni sulla materia in esame, che vengono acquisite agli atti, e possono procedere alla sottoscrizione degli accordi prima della loro approvazione tramite apposita deliberazione del Direttore Generale.

La Direzione aziendale si impegna a garantire la partecipazione di tutti i componenti della Delegazione, impartendo indicazioni in tal senso ai Responsabili di Unità Operativa affinché vengano posti in essere tutti i possibili strumenti che, compatibilmente con le esigenze di servizio, consentano la più ampia "agibilità sindacale".

Art. 7 - Contrattazione Integrativa

La *contrattazione collettiva integrativa* si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL 21/05/2018, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, come individuate dall'art. 4 del presente protocollo.

In sede di contrattazione integrativa collettiva sono regolate tutte le materie e gli istituti elencati nell'art. 8, comma 5 del CCNL 21/05/2018. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie ivi stabilite. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Ogni accordo e contratto integrativo stipulato viene pubblicato sul sito web aziendale alla sezione "Amministrazione Trasparente".



7

L'interpretazione autentica degli accordi è operata secondo quanto disposto dall'art. 9 del CCNL 21/05/2018.

Art. 8 – Partecipazione

La *partecipazione* è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell'ASST, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro e si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) Informazione. È il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Essa consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ASST, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. Viene assicurata nei tempi, modi e contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 4, lett. b) del presente protocollo di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte.

Sono oggetto di informazione le materie per le quali gli artt. 5 (confronto), 6 (confronto regionale) e 8 (contrattazione collettiva integrativa) prevedono il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo il presupposto per la loro attivazione.

- b) Confronto. È la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 4, lett. b) del presente protocollo di esprimere valutazione esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ASST intende adottare. Sono oggetto di confronto le materie riportate nel comma 3, art. 5 del CCNL 21/05/2018 e si avvia mediante l'invio ai soggetti di cui sopra degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito di ciò, l'ASST e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da quest'ultimi. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 30 giorni.

Il confronto può concludersi con un'intesa, che non ha natura contrattuale, oppure con posizioni diverse e a seguito delle quali ciascun soggetto riacquista la propria autonomia di azione, nel distinto ruolo e responsabilità. Al termine del confronto, comunque, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Art. 9 – Clausole di raffreddamento

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel rispetto dei suddetti principi, entro i primi 30gg del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti



non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, invece, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

Art. 10- Verbalizzazione dell'incontro sindacale

Per ogni incontro sindacale viene redatto un verbale di sintesi delle posizioni assunte dalle parti presenti alla seduta su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Segretario verbalizzante invia ai componenti delle Delegazioni, di norma entro 15 giorni dalla data dell'incontro, la bozza di verbale con la facoltà di produrre le proprie dichiarazioni entro 7 giorni dal ricevimento dello stesso, mediante note scritte; trascorso tale termine il verbale s'intende accettato.

Eventuali dichiarazioni a verbale rese da ogni singola OO.SS. o da ogni componente RSU devono essere rilasciate e sottoscritte al termine dell'incontro sindacale stesso.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

Al fine di assicurare la "*visibilità dell'informazione*", l'ASST mette a disposizione della RSU gli spazi per l'informazione e le comunicazioni inerenti le materie d'interesse sindacale e del lavoro.

L'esercizio del diritto sindacale di assemblea, astensione dal lavoro e dei permessi sindacali è regolato dalla apposite norme vigenti.

Per quanto non disciplinato con il presente protocollo, si rinvia al D.lgs n. 502/1992 e smi, al CCNL e al CCNQ vigenti e alle disposizioni di legge e normative afferenti alle relazioni sindacali e applicabili al pubblico impiego.

